

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3438

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROBERTA AGOSTINI, ZAMPA, AMODDIO, DI SALVO,
LA MARCA, MURER, PAGANI, VALERIA VALENTE,
FABBRI, GASPARINI, NARDI, POLLASTRINI, ZOGGIA**

Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, per la promozione dell'equilibrio di genere nei partiti politici e nell'accesso alla comunicazione politica nei mezzi di informazione

Presentata il 17 novembre 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel nostro Paese la presenza femminile nelle istituzioni è da sempre stata limitata: in Parlamento nella XVII legislatura è stata sfiorata la soglia del 30 per cento, mentre nelle legislature precedenti si sono registrati livelli decisamente inferiori che hanno toccato il 15 per cento solo nella XV e nella XVI legislatura. Per quanto riguarda la presenza delle donne nel Parlamento europeo, nelle prime cinque legislature la percentuale delle elette è sempre stata inferiore al 15 per cento ed è salita solo successivamente fino a toccare il 39,7 per cento

nell'ultima tornata elettorale (2014). Rimane invece ancora problematica la presenza delle donne negli organi rappresentativi dei livelli di governo territoriali (regioni e comuni). Nessuna donna, peraltro, ha mai rivestito le cariche di Capo dello Stato e di Presidente del Consiglio dei ministri.

A fronte di questi dati non certo rassicuranti, da alcuni anni il tema della democrazia paritaria si è posto all'attenzione del legislatore costituzionale e ordinario. Il legislatore costituzionale ha modificato gli articoli 117 e 51 della Carta fondamentale.

Il primo, revisionato in occasione della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, oggi prevede che le leggi regionali rimuovano ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovano la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. Il secondo – modificato con la legge costituzionale n. 1 del 2003 – stabilisce che al fine di garantire per tutti i cittadini, dell'uno e dell'altro sesso, condizioni di eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive, la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

In seguito alla revisione del testo costituzionale sono state adottate una serie di misure legislative volte a promuovere l'equilibrata presenza di genere negli organi rappresentativi ed esecutivi dei diversi livelli di governo. In questa direzione si sono mosse la legge elettorale per la Camera dei deputati (legge n. 52 del 2015), che vincola la composizione delle liste e la scelta dei capilista e che prevede la doppia preferenza di genere, e quella per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (legge n. 65 del 2014), che prevede la composizione paritaria delle liste e la tripla preferenza di genere. Ma nella stessa direzione si muovono anche le leggi elettorali regionali, attraverso meccanismi diversi a seconda delle regioni: quella per i comuni (che combina la cosiddetta quota di lista e la doppia preferenza di genere) e quella per l'elezione dei consigli metropolitani e provinciali (attraverso la quota di lista).

In questo quadro si inseriscono le misure adottate per promuovere l'equilibrio di genere nella partecipazione alla vita politica tramite la regolazione dei partiti. Com'è noto nel nostro ordinamento l'articolo 49 della Costituzione non è stato attuato da un intervento organico sull'organizzazione partitica. Nondimeno, l'associazione partitica è stata indirettamente oggetto di disciplina attraverso la regolazione del finanziamento pubblico. In particolare il decreto-legge sull'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti (decreto-

legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014) ha fissato i requisiti richiesti ai partiti per essere iscritti in un apposito registro e per accedere alle nuove forme di contribuzione previste (il due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base delle scelte espresse dai cittadini e agevolazioni fiscali sulle liberalità). Al suo interno rintracciamo una serie di norme in materia di democrazia paritaria sulle quali questa proposta di legge interviene collocandosi al crocevia dell'attuazione legislativa degli articoli 49 e 51 della Carta fondamentale.

I profili sui quali la proposta di legge interviene sono quattro. In primo luogo sono rafforzate le indicazioni attinenti all'obiettivo dell'equilibrio di genere negli statuti dei partiti ai fini dell'iscrizione nel registro, sia in relazione agli organismi (collegiali e monocratici) delle formazioni partitiche, sia nella selezione delle candidature per le cariche elettive monocratiche e collegiali.

In secondo luogo è prevista la destinazione di almeno il 10 per cento delle somme derivanti da donazioni liberali e dalle risorse percepite ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge n. 149 del 2013 alla promozione di iniziative che rafforzino la partecipazione delle donne alla vita politica. Tale quota deve essere oggetto di una rendicontazione specifica e la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici può sanzionare la violazione delle norme.

In terzo luogo è previsto per i partiti l'obbligo di organizzare scuole o corsi di formazione politica per sostenere la partecipazione attiva dei cittadini, in particolare delle donne e dei giovani, alla vita politica. Tali scuole devono prevedere percorsi formativi specifici sulle politiche di genere. I partecipanti a tali corsi o scuole possono detrarre le spese per l'iscrizione fino a un massimo di 750 euro annui.

In quarto luogo è istituito il Fondo per il sostegno alle donne nei partiti politici, con una dotazione di 5 milioni di euro annui. Il Fondo è destinato al so-

stegno all'attività delle donne nell'ambito dei partiti politici, con particolare riguardo all'organizzazione di seminari, azioni di formazione, conferenze e studi, nonché scambi di esperienze a livello europeo e internazionale, volti al raggiungimento di una partecipazione egualitaria di uomini e di donne alla vita politica, economica e sociale nelle strutture politiche, economiche e sociali. Le risorse del Fondo sono annualmente suddivise tra i partiti iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013 e sono ripartite in misura proporzionale ai voti

ottenuti da ciascun partito alle ultime elezioni della Camera dei deputati.

Da ultimo sono previste modifiche alla legge n. 28 del 22 febbraio 2000, recante « Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica », al fine di assicurare il rispetto dell'equilibrio di genere nei programmi di comunicazione politica radiotelevisiva, nella comunicazione politica radiotelevisiva e nei messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale e nei programmi di informazione dei mezzi radiotelevisivi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di democrazia interna e di finanziamento dei partiti politici, in attuazione degli articoli 49 e 51, primo comma, della Costituzione).

1. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2:

1) la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

«*f*) le modalità per assicurare l'equilibrio di genere negli organismi collegiali e per promuovere l'equilibrio di genere nelle cariche monocratiche, a livello sia nazionale che territoriale, in attuazione dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione »;

2) alla lettera *l*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , definendo altresì le modalità per assicurare l'equilibrio di genere nelle candidature alle cariche elettive collegiali e per promuovere l'equilibrio di genere nelle candidature alle cariche elettive monocratiche »;

b) all'articolo 9:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I partiti politici sono tenuti a destinare una quota pari ad almeno il 10 per cento delle somme derivanti dalle erogazioni liberali effettuate con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7, e delle risorse percepite in applicazione dell'articolo 12 a iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla vita politica,

anche attraverso il sostegno alle campagne elettorali delle donne. A tale fine i partiti politici introducono un'apposita voce all'interno del rendiconto e presentano alla Commissione un'adeguata e specifica documentazione per il controllo di conformità alla legge. In caso di inosservanza, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo delle somme distolte dalla destinazione di cui al primo periodo »;

2) al comma 4, dopo le parole: « un fondo » sono inserite le seguenti: « , gestito dalla Commissione, »;

3) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: « suddivise » sono inserite le seguenti: « , con provvedimento della Commissione, »;

c) al capo II, dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:

« ART. 9-bis. – (*Scuole di formazione politica*). – 1. I partiti politici organizzano scuole o corsi di formazione politica al fine di sostenere la partecipazione attiva dei cittadini e, in particolare, delle donne e dei giovani alla vita democratica, nell'ambito dei quali sono riservati percorsi formativi specifici alle politiche di genere.

2. A decorrere dall'anno 2016, dall'imposta lorda sul reddito è detraibile un importo pari al 75 per cento delle spese sostenute dalle persone fisiche per l'iscrizione alle scuole o ai corsi di formazione politica di cui al comma 1, organizzati da partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4. La detrazione è consentita nei limiti dell'importo di 750 euro per ciascuna annualità ed è riconosciuta a condizione che le scuole o i corsi di formazione politica siano stati appositamente previsti in un piano per la formazione politica presentato annualmente e allegato alla richiesta di cui all'articolo 10, comma 3, e siano comprensivi di un percorso formativo specifico dedicato alle politiche di genere. La Commissione esamina il piano entro i successivi trenta giorni e, qualora non vi riscontri attività manifestamente estranee alle

finalità di formazione politica, comunica il proprio nulla osta al partito politico interessato entro i successivi quindici giorni.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 del presente articolo, valutati in 0,4 milioni di euro per il 2016, in 2,6 milioni di euro per il 2017 e in 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 4.

ART. 9-ter. — (Sostegno alle donne nei partiti politici). — 1. È istituito il Fondo per il sostegno alle donne nei partiti politici, dotato di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al sostegno all'attività delle donne nell'ambito dei partiti politici, con particolare riguardo all'organizzazione di seminari, azioni di formazione, conferenze e studi, nonché scambi di esperienze a livello europeo ed internazionale, volti al raggiungimento di una partecipazione egualitaria di uomini e donne alla vita politica, economica e sociale.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono annualmente suddivise tra i partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 e sono ripartite in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito politico alle ultime elezioni della Camera dei deputati.

4. L'erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per ciascun partito politico è divisa in due parti. La prima, pari al 70 per cento del finanziamento, è erogata in seguito alla presentazione di uno o più progetti relativi alle attività di cui al comma 2. Il restante 30 per cento è erogato in seguito alla presentazione di una relazione sull'attività svolta e di un rendiconto delle spese sostenute. Ai fini dei controlli e delle sanzioni si applica l'articolo 9, comma 3, secondo e terzo periodo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2016-2018, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero »;

d) all'articolo 11, comma 10, primo periodo, dopo le parole: « presente articolo » sono inserite le seguenti: « e all'articolo 9-*bis* ».

ART. 2.

(Modifiche alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di par condicio, in attuazione dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione).

1. Alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Nei programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è assicurato il rispetto dell'equilibrio di genere »;

b) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) nei casi di cui alle lettere a) e b) è altresì assicurato il rispetto dell'equilibrio di genere; »;

c) all'articolo 5, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Nella definizione dei criteri di cui al comma 1 è assicurato il rispetto del principio dell'equilibrio di genere ».

€ 1,00



17PDL0037880